

SENATO DELLA REPUBBLICA
— VI LEGISLATURA —

L^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

36° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1975

Presidenza del Presidente TESAURO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta:

« Abrogazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, riguardante l'acquisto delle armi Flobert e relative munizioni, delle armi ad aria compressa e delle munizioni da caccia » (**1248**) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

« Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi » (1873);

approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1873, con assorbimento del disegno di legge n. 1248:

PRESIDENTE	<i>Pag.</i> 370, 372, 373 e <i>passim</i>
ABENANTE	372, 373, 374 e <i>passim</i>
CROLLALANZA	384
DE MATTEIS	374, 380, 397 e <i>passim</i>
GAVA	372, 373, 374 e <i>passim</i>

GUI, ministro dell'interno	Pag. 402
LANFRÈ	372, 373, 380 e <i>passim</i>
MAFFIOLETTI	384, 396
MURMURA, relatore alla Commissione .	372, 373
	375 e <i>passim</i>
PASTORINO	372
PETRELLA	372, 373, 375 e <i>passim</i>
PETRONE	372, 388, 394 e <i>passim</i>
SCARDACCIONE, sottosegretario di Stato per l'interno	372, 376, 389 e <i>passim</i>
TOGNI	372, 375, 382 e <i>passim</i>
TREU	387, 402
 Discussione e approvazione:	
« Provvidenze in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appar- tenenti ai corpi di polizia » (1856) (<i>D'inizia- tiva dei senatori Bartolomei ed altri</i>):	
PRESIDENTE, relatore alla Commissione .	368
	369, 370
DE MATTEIS	369
GAVA	369
LANFRÈ	368, 369
MAFFIOLETTI	368
MURMURA	369
PETRELLA	368
SCARDACCIONE, sottosegretario di Stato per l'interno	368, 370

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

La seduta ha inizio alle ore 18,10.

T R E U , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Provvidenze in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia** » (1856), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia », d'iniziativa dei senatori Bartolomei, Dal Falco, De Vito, De Carolis e Santalco.

Il presente disegno di legge propone l'aumento da 10 a 50 milioni di lire della misura dell'elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia vittime del dovere.

Come relatore penso di dovere esprimere parere favorevole e di invitare la Commissione a fare altrettanto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A F F I O L E T T I . Il problema che sollevammo a suo tempo non riguardava soltanto l'adeguamento del trattamento economico, ma soprattutto la ristrutturazione dello stato giuridico-normativo del corpo di polizia.

Mi risulta che il Governo ha allo studio alcuni provvedimenti relativi alle competenze, al trattamento economico delle forze di pubblica sicurezza; ricordo però che in questa Commissione abbiamo votato un ordine del giorno, accolto dal Governo, sulla riorganizzazione del corpo di pubblica sicurezza.

S C A R D A C C I O N E , *sottosegretario di Stato per l'interno.* L'ordine del giorno è stato preso in considerazione ed ha ispirato

un disegno di legge che è già pronto e si trova allo studio per il concerto tra i vari Ministeri. È previsto uno stanziamento di circa 100 miliardi all'anno in aumento per portare la remunerazione ad un livello soddisfacente.

M A F F I O L E T T I . Ma soltanto ai fini dei miglioramenti economici si è provveduto?

S C A R D A C C I O N E , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Non soltanto a quei fini.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Il provvedimento riguarderebbe i miglioramenti economici e la ristrutturazione; quindi ci si è attenuti alle richieste formulate dalla Commissione.

P E T R E L L A . Quando in sede di Commissione giustizia ci siamo occupati di esprimere pareri su provvedimenti analoghi, abbiamo pensato alle situazioni ugualmente degne di considerazione di coloro che sono esposti a rischi per l'adempimento di pubbliche funzioni. In particolare abbiamo tenuto conto del personale carcerario, del personale che interviene in occasione di pubbliche calamità.

Faccio presente che vi è stata un'assistente sociale che si era offerta come ostaggio nel carcere di Alessandria e che è stata uccisa con un colpo alla nuca da tre pazzi delinquenti insieme ad un medico carcerario e al personale carcerario. Per ragioni di equità e di uguaglianza dovremmo pensare ad una ristrutturazione della materia che tenga conto di questi cittadini che si espongono a rischi per il bene della collettività e per la sua sicurezza.

Quindi, il voto che posso esprimere è che la materia venga considerata in questa cornice più vasta che tenga conto di chiunque nell'adempimento del proprio dovere rischia la propria vita.

L A N F R È . Anch'io mi associo al voto del senatore Petrella, perché vi sono agenti di custodia che vivono in condizioni disagiate. Siamo arrivati all'assurdo (ho avuto l'onore di presentare numerose mozioni al riguar-

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

do) che in alcune carceri i detenuti hanno fatto lo sciopero della fame per solidarietà con gli agenti di custodia. Lo stesso discorso vale per i vigili del fuoco e tutto il personale di pronto intervento, che espongono la propria vita a tutela del benessere e della sicurezza dei cittadini.

Per queste considerazioni, l'auspicio espresso dal senatore Petrella viene fatto proprio anche dal nostro Gruppo.

M U R M U R A . A nome della Democrazia cristiana condivido totalmente le considerazioni svolte per una regolamentazione più globale di questo settore e nell'interesse di tutti coloro che comunque prestano servizio a tutela della libertà e del rispetto della legge. Ma chiedo anche che il Governo s'impegni ad esaminare insieme a questo problema, non secondo la prassi degli ordini del giorno ma con la delicatezza che impone la gravità del caso, le situazioni che investono coloro i quali già in passato hanno dovuto lamentare la perdita di un congiunto e la modestia dell'elargizione.

So bene che la legge non può avere efficacia retroattiva, ma penso che in una visione di equità il problema potrebbe essere esaminato in direzione di alcuni casi precedenti, quanto meno di particolare gravità. Credo che non vi sia bisogno di uno specifico ordine del giorno in questo senso, giacchè una dichiarazione del Governo potrebbe tranquillizzare il mio Gruppo e tutta la Commissione. Nulla, certo, può risarcire la perdita della vita di qualsiasi persona, ma lo Stato il Parlamento, le forze politiche debbono farsi carico di una solidarietà non solo verbale, come riconoscimento dello sforzo che questi nostri concittadini compiono a tutela delle nostre istituzioni.

P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. Se lei presenta un ordine del giorno al riguardo penso che vi aderiranno tutti.

D E M A T T E I S . Il Partito socialista non può certamente rimanere insensibile alle sollecitazioni espresse prima dal collega Petrella e successivamente da altri.

Naturalmente, non vi è denaro che possa compensare la perdita di una vita umana, tuttavia penso che un atto di solidarietà debba essere espresso dal Governo in forma più tangibile e debba essere esteso, a mio modo di vedere, anche ai casi più recenti per i quali la legislazione non ha consentito interventi economici cospicui, ma solo la manifestazione della solidarietà umana.

G A V A . Siamo tutti consapevoli dell'esigenza di solidarietà verso coloro che espongono la propria vita in difesa della legge e della libertà. Io, però, sarei molto perplesso a rendere retroattiva l'efficacia del disegno di legge, nel senso che non saprei dove essa si dovrebbe fermare: ai casi dell'anno scorso, oppure di due o tre anni fa?

Ho il timore, praticamente, che apriamo una porta che non potremo chiudere, senza peraltro sapere nulla dell'onere finanziario che il problema può comportare. Pertanto, io propongo che si approvi intanto il disegno di legge che il Governo naturalmente tenga conto delle espressioni di sentimento comune e faccia delle proposte nei limiti convenienti.

P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. Siamo d'accordo.

L A N F R È . Il Governo deve assumere una posizione su questo punto.

P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. Il Governo è stato molto esplicito.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico alla Commissione che è stato presentato dai senatori Murmura, De Mattei, Treu e Togni il seguente ordine del giorno:

La 1^a Commissione del Senato,

impegna il Governo a presentare un provvedimento legislativo di estensione delle previdenze speciali che formano oggetto del disegno di legge n. 1856 a tutti coloro i quali hanno perduto la vita nell'adempimento del dovere a tutela della libertà e della sicurezza dei cittadini, considerando opportune norme di adeguamento degli stessi

interventi anche in favore di quanti sono rimasti vittime del dovere anteriormente al presente provvedimento.

S C A R D A C C I O N E, *sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo lo accetto come raccomandazione.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e modificato come segue:

« La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, è elevata a lire 50.000.000 ».

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire un miliardo annue, si fa fronte, per l'anno 1975, attraverso riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

« Abrogazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, riguardante l'acquisto delle armi Flobert e relative munizioni,

delle armi ad aria compressa e delle munizioni da caccia » (1248) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi » (1873);

approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1873, con assorbimento del disegno di legge n. 1248

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi » e « Abrogazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, riguardante l'acquisto delle armi Flobert e relative munizioni, delle armi ad aria compressa e delle munizioni da caccia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella precedente seduta, accantonato l'articolo 4, la Commissione ha approvato l'articolo 9 del disegno di legge n. 1873, scelto come testo base.

Passiamo pertanto all'articolo 10, del quale do lettura:

Art. 10.

(*Divieto di raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sbarco*)

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la raccolta di due o più armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.

Le raccolte indicate nell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, autorizzate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione per causa di morte, ovvero per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa o per donazione agli enti pubblici di cui al quinto comma. Il privato o l'ente pubblico che acquista, in tutto o in parte, tali raccolte è tenuto a darne imme-

diato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservare la raccolta. In quanto applicabili, si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.

Chiunque trasferisce le raccolte di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da dire duecentomila a due milioni.

È punito con l'ammenda fino a lire centomila chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.

Salvo la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, è consentita la raccolta di armi e materiali indicati nel primo comma da parte dello Stato e, nell'ambito delle loro competenze, degli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico, culturale o sportivo.

La detenzione di armi comuni da sparo in numero superiore a quattro o di armi da caccia in numero superiore a sette, per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è subordinata al rilascio di apposita licenza da parte del questore per collezione di armi comuni da sparo. Il titolare di tale licenza è esonerato dall'obbligo previsto dall'articolo 38 del citato testo unico.

La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel comma precedente entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria e alle collezioni destinate ad uso sportivo o di caccia.

Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, settimo e ottavo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

A questo articolo la Sottocommissione ha presentato i seguenti emendamenti:

sostituire il secondo comma con il seguente:

Le raccolte indicate nell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, autorizzate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successioni a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per la cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali raccolte è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservare la raccolta. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.

sostituire il quinto comma con il seguente:

Salvo la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

al sesto comma, secondo rigo, sostituire alla congiunzione « o » l'altra: « e »;

dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

« Le repliche di armi antiche ad avanzarica di modelli anteriori al 1890 non si computano ai fini di cui al precedente comma »

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

P E T R E L L A. Mi debbo scusare con la Sottocommissione per non aver sollevato prima tale questione. Nel primo comma dell'articolo si fa, però, ancora salva la possibilità di concedere a privati l'autorizzazione alla raccolta di due o più armi da guerra, aprendo così una breccia in un sistema che si vuole chiuso. Proprio recentemente qualcuno che aveva raccolto armi da guerra con regolare licenza ne ha fatto uso contro le forze dell'ordine. Le uniche raccolte che devono essere consentite sono quelle di enti pubblici e delle fabbriche, che hanno bisogno di modelli per i loro esperimenti. Al massimo potremmo consentire un'eccezione per le raccolte già esistenti, ponendo con una certa larghezza una pietra sul passato per evitare scompensi. Ma per l'avvenire appare indispensabile che non siano rilasciate a privati licenze per la raccolta di armi da guerra, onde evitare la possibilità di gravissimi abusi e danno alla società.

Il primo comma dell'articolo 10 dovrebbe pertanto essere modificato nel senso ora indicato, magari consentendo la raccolta ai privati soltanto nel caso che le armi siano rese inefficienti, sì da fungere come puri oggetti ornamentali.

P R E S I D E N T E. Per la raccolta di due o più armi il divieto assoluto è già previsto. E per meno di due armi non si può certo parlare di raccolta. Possiamo però chiarire meglio il concetto.

A B E N A N T E. Il senatore Petrella sostiene giustamente la tesi che i privati non devono avere nessuna arma da guerra.

S C A R D A C C I O N E , sottosegretario di Stato per l'interno. È chiaro che l'intenzione espressa nell'articolo è quella di non consentire per l'avvenire alcuna raccolta di armi da guerra. Per una maggiore precisione, credo però che sarebbe opportuno modificare il primo comma, sopprimendo le parole: «due o più».

P A S T O R I N O . La proposta del senatore Petrella di consentire la raccolta di armi rese inefficienti potrebbe rappresentare

uno spiraglio per chi è già in possesso di collezioni.

L A N F R È . Mi dichiaro contrario alla possibilità di consentire la raccolta di armi rese inefficienti. Chi conosce la tecnica delle armi può facilmente renderle di nuovo perfettamente efficienti.

Poichè si fanno salve le collezioni raccolte precedentemente, mi dichiaro favorevole al divieto assoluto.

T O G N I . La salvaguardia dell'inefficienza può essere facilmente aggirata, in quanto non è di alcuna difficoltà, per un esperto, truccare le armi. Mi dichiaro quindi favorevole alla proposta del senatore Petrella di non consentire la disponibilità neanche di un'arma da guerra.

M U R M U R A , relatore alla Commissione. Si potrebbe fare riferimento non alla raccolta, ma alla detenzione di armi da guerra.

P E T R O N E . Se fosse accolto il suggerimento dell'onorevole relatore, dovrebbe essere modificato anche il titolo, dove si parla di raccolta.

P R E S I D E N T E . La raccolta e la detenzione sono due cose distinte. Occorre quindi, a mio avviso, fare riferimento sia alla detenzione che alla raccolta.

G A V A . Non mi spiego perché usare entrambi i sostantivi, «raccolta» e «detenzione».

M U R M U R A , relatore alla Commissione. Perchè il termine «raccolta» è usato all'articolo 28 nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che richiamiamo nel secondo comma dell'articolo in esame.

P E T R O N E . Se ci limitassimo a parlare di detenzione vorrebbe dire lasciare impregiudicata la raccolta.

P R E S I D E N T E . Vorrei richiamare l'attenzione sapiente del senatore Gava, che

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

la conosce meglio di tutti noi, sulla giurisprudenza in materia; giurisprudenza la quale è, sul punto di cui ci stiamo occupando, molto tormentata, non essendo mai stato chiarito definitivamente se debba intendersi qualunque forma di detenzione o solo la raccolta. Io pregherei, tenendo appunto conto dei dubbi sorti in seno alla giurisprudenza di uniformarci e, superando ogni contrasto, usare i due termini « detenzione » e « raccolta ».

G A V A . Naturalmente mi inchino all'opinione della maggioranza, ma senza essere troppo convinto.

P R E S I D E N T E . Senatore Gava, se stessimo svolgendo una disputa dottrinaria potrei anche essere d'accordo con lei. Ma stiamo invece approvando delle norme ed abbiamo, ripeto, il dovere di essere il più possibile chiaro.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Allora il primo comma andrebbe sostituito col seguente: « A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di due o più armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma sostitutivo proposto dal senatore Petrella nella formulazione testè enunciata dal relatore.

(È approvato).

M U R M U R A , *relatore a. la Commissione*. Ricordo che la Sottocommissione ha elaborato il seguente testo sostitutivo del secondo comma: « Le raccolte indicate nell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, autorizzate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti

di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per la cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali raccolte è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservare la raccolta. In quanto applicabili, si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9 ».

A B E N A N T E . Bisogna introdurre qualche elemento di verifica per le raccolte già esistenti, poichè i casi verificatisi di recente ci dicono che i criminali avevano l'autorizzazione a detenere armi da guerra.

L A N F R È . Come quelli di Empoli...

G A V A . Si tratta di provvedimento di carattere amministrativo, che possono sempre essere revocati, a mio modo di vedere. Si potrebbe pertanto, senza bisogno di ulteriori modifiche, invitare il Governo ad operare una revisione.

P E T R E L L A . Si potrebbe invece provvedere con una norma transitoria.

A B E N A N T E . L'obiettivo che dobbiamo raggiungere è quello di togliere le armi ai criminali.

L A N F R È . Sono d'accordo con i senatori Abenante e Petrella sull'opportunità di una norma transitoria la quale preveda la revoca delle licenze. Trattandosi di un atto amministrativo l'autorità di pubblica sicurezza, avendo concesso la licenza, poteva o non poteva revocarla. Invece bisognerebbe stabilire che è tenuto a farlo. Del resto è inutile tentare di nascondersi dietro un dito: sembra che girino armi da guerra per tutta Italia, per cui, se non viene sanzionato legislativamente l'obbligo di revocare le licenze per la raccolta di armi da guerra finora concesse, e considerata la nota pigrizia degli organi amministrativi, non si giungerà mai a

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

capo di nulla e chi detiene le armi in questione continuerà a farlo.

Non mi spiego, oltretutto, la differenza di trattamento tra chi già detiene le armi, che potrebbe continuare a farlo, e gli altri. Propongo peraltro formalmente l'inserimento di una norma transitoria per la quale le autorizzazioni concesse per raccolta o detenzione di armi da guerra, dopo un certo periodo dall'entrata in vigore della legge, verranno tutte revocate.

D E M A T T E I S . L'articolo 10 col primo periodo del secondo comma prevede e regola anche il caso delle collezioni già autorizzate, ponendo delle limitazioni precise le quali sostituiscono, praticamente, quelle norme transitorie di cui si parlava.

P R E S I D E N T E . Si tratta di materia profondamente diversa da quella di cui parlavano i senatori Abenante, Petrella e Lanfrè.

D E M A T T E I S . Abbiamo considerato la situazione, in sede di Sottocommissione, prevedendo anche la possibilità di trasferire le collezioni all'estero o di cederle. Non dimentichiamo che ve ne sono di grande valore, per cui la questione dà anche luogo a qualche preoccupazione di carattere finanziario.

G A V A . Mi sembra che sia assolutamente impossibile stabilire con una norma transitoria la revoca di tutte le licenze, ledendo anche degli interessi legittimi o dei diritti, naturalmente alimentati da una precedente autorizzazione governativa. Non mi sembra ammissibile neanche un provvedimento generale di revoca; naturalmente coloro i quali dovessero fare cattivo uso dell'autorizzazione ricevuta sarebbe soggetti agli opportuni provvedimenti, e l'autorità di pubblica sicurezza ha sempre la potestà di revocare le licenze concesse, nei casi in cui ciò si dimostri utile o necessario.

Ciò che possiamo raccomandare è che si proceda ad una revisione delle licenze già concesse. Ma per far ciò non è necessaria una aposita norma: è sufficiente un ordine del giorno con il quale la Commissione, unani-

memente, inviti il Governo a rivedere le licenze stesse; e su questo punto potremmo essere veramente tutti d'accordo.

A B E N A N T E . Vorrei fare due considerazioni. Noi abbiamo approvato il primo comma, che di fatto vieta per l'avvenire il rilascio delle licenze per la raccolta o la detenzione delle armi da guerra e così via, ma ora ci accingiamo a creare una situazione, diciamo così, di monopolio per chi già detiene le raccolte in questione; una situazione, insomma, di disuguaglianza, la cui legittimità costituzionale potrebbe anche essere posta in dubbio da qualche interessato.

In secondo luogo, vogliamo evitare che la criminalità si nasconda anche dietro forme di collezionismo. Non dobbiamo andare troppo lontano per trovare casi di criminali politici i quali hanno usato per i loro scopi le autorizzazioni in questione, ed abbiamo tutti letto dichiarazioni di esponenti del Sifar e del Sid i quali hanno teorizzato la necessità, in Italia, di tenere depositi di armi indipendentemente dal potere politico, al fine di difendere la nostra Patria da invasioni comuniste o di altro genere; il che si realizza, appunto, anche attraverso la raccolta delle armi.

Quindi, giunti a questo punto, se vogliamo veramente dar vita ad una legge operante dobbiamo prevedere un tipo di revisione che, senza danneggiare chi ha impegnato sulle collezioni passione, valore, investimenti di capitali, realizi anche la tutela del cittadino da eventuali usi illeciti delle armi, in modo tale da riuscire a ristabilire una certa sicurezza.

Vedete, io non sono esperto in materia di collezioni. Riesco comunque a capire come si possano collezionare archibugi ma non riesco a capire il mitra o addirittura la mitragliatrice in dotazione all'Esercito attualmente. Pur senza entrare nel merito, ritengo quindi che l'ideale sarebbe quello di non concedere mai l'autorizzazione per collezioni di armi di questo tipo e di procedere alla revoca delle licenze già concesse: solo in tal modo infatti, a mio avviso, possiamo raggiungere lo scopo che intendiamo perseguire.

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

M U R M U R A , *relatore alla Commissione.* Concludendo, come relatore, la discussione su questo particolare argomento, dirò che io — che non amo certamente le armi e non so a che cosa esse possano servire in mano a persone civili in una organizzazione democratica — ritengo tuttavia che non possa revocarsi ogni e qualsiasi licenza legittimamente in precedenza concessa per la raccolta o la detenzione anche di armi da guerra. Sono peraltro del parere che l'attuale situazione dell'ordine pubblico e la crescente criminalità impongano una revisione di carattere straordinario, entro tre o quattro mesi, di tutte le licenze concesse; revisione che può essere oggetto non di un ordine del giorno, nel quale, come del resto in tutti gli ordini del giorno, ho pochissima fiducia (e non perchè il Governo non voglia attuarlo, ma perchè la vita amministrativa è talmente piena di richieste e di compiti da assolvere da renderne difficile l'attuazione) ma di una apposita norma transitoria da aggiungere alla fine del disegno di legge. Tale disposizione ritengo che potrebbe raccogliere il consenso da parte di tutti noi: una cosa infatti è il rinnovo puro e semplice della licenza che viene richiesto dall'interessato e un'altra cosa, molto più impegnativa, è l'obbligo, stabilito legislativamente, di una revisione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

T O G N I . Confesso di essere estremamente prepresso, di fronte alle argomentazioni addotte da tutti gli oratori intervenuti nel dibattito che mi hanno preceduto. Si tratta indubbiamente di una quantità di autorizzazioni (si parla addirittura di centinaia di migliaia) molto superiore a quella che si potrebbe ritenere, autorizzazioni che peraltro andrebbero considerate da due diversi punti di vista: uno relativo al vero collezionismo, quello cioè di armi del '500, del '600, del '700, di baionette, di sciabole, di tamburi, di picche e così via; l'altro relativo al collezionismo — che tra l'altro non capisco assolutamente — di mitra, di mitragliatrici, di rivoltelle, di pistole attualmente in esercizio per offesa e difesa. Ora, mentre a mio avviso è concepibile il rilascio dell'autorizzazione alla detenzione di un fucile o di una pistola per difesa personale, non è più concepibile il rilascio di tale autorizzazione per una collezione che può anche comprendere un notevole numero di mitra o di mitragliatrici (si parla di collezioni contenenti addirittura 60-70 tra mitra, pistole, fucili ed altri pezzi del genere!), proprio in questo momento in cui vogliamo impedire che la gente si armi e disarmare quella che è armata. È necessario quindi trovare una formula perchè, attraverso una disposizione da inserire nel provvedimento che stiamo per approvare, pur mantenendo la concessione di licenze per le collezioni che si potrebbero definire proprie, quelle cioè di armi non più attuali, non venga concessa — o eventualmente venga revocata — l'autorizzazione a collezioni di armi da guerra attualmente in dotazione agli eserciti.

G A V A . Io desidererei sapere invece quale impegno il Governo assume a questo proposito: a mio avviso, infatti, in questo caso si tratta di avere o meno fiducia nell'azione del Governo. Io che ho fiducia nella sua azione, penso piuttosto ad una azione amministrativa del Governo in base ad un apposito ordine del giorno che gli imponga una revisione di tutte le licenze.

T O G N I . È necessario tener presente però che in questi casi il Governo agisce attraverso migliaia di persone che hanno potere discrezionale.

P E T R E L L A . Penso che, salvo le varianti che potranno essere facilmente introdotte, tenuto conto del contenuto dell'articolo 10 in esame, di cui ho ripetuto le testuali parole, si potrebbe aggiungere, alla fine del disegno di legge, la seguente norma transitoria: « Le autorizzazioni alle raccolte di armi da guerra o tipo guerra indicate nell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, concesse a privati non muniti di autorizzazione alla fabbricazione di armi da guerra » — vedendo si possono inserire anche le munizioni — « sono soggette a revisione straordinaria entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente

1^a COMMISSIONE36^o RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

legge e revocate nel caso si tratti di armi efficienti o tali da essere poste in efficienza. In caso di revoca della licenza, le armi devono essere versate, entro un mese, ai competenti organi del Ministero della Difesa o cedute agli enti pubblici, di cui al quinto comma dell'articolo 10 ». In tale norma sono previste le forme di cessione, che peraltro potranno essere integrate con quanto, in ordine alle cessioni delle collezioni, abbiamo stabilito in sede di Sottocommissione a proposito delle esportazioni all'estero: i termini inoltre potranno essere aumentati o diminuiti.

M U R M U R A, relatore alla Commissione. Ho predisposto anche io il testo di una apposita norma transitoria. Tale testo nella sostanza riproduce quello testè proposto dal senatore Petrella: se ne discosta solo per quanto riguarda le cessioni, che non prevede.

P E T R E L L A. Io mi rimetto comunque all'onorevole relatore per i necessari adattamenti. Ritengo d'altro canto che i due testi potrebbero utilmente fondersi ed armonizzarsi.

M U R M U R A, relatore alla Commissione. Sono anche io di questo parere. Potremo comunque opportunamente discuterne e formulare la dizione definitiva in sede di esame delle disposizioni finali.

S C A R D A C C I O N E, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è d'accordo sull'opportunità di una norma transitoria di questo genere.

G A V A. Per quanto mi riguarda, vorrei un chiarimento a proposito della cessione A quale titolo è prevista?

P E T R E L L A. A tutti i titoli, gratuito o oneroso. Per completezza si potrà eventualmente aggiungere la previsione della vendita all'estero.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, rimane allora stabilito che la norma transitoria proposta dai senatori Petrella e Murmura verrà ulteriormente esami-

nata ed eventualmente approvata dopo l'ultimo articolo del disegno di legge.

Ricordo agli onorevoli colleghi che la Sottocommissione ha proposto un emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 10 in esame, del quale è già stata data lettura.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

La Sottocommissione ha inoltre proposto un altro emendamento sostitutivo del quinto comma, anche del quale è già stata data lettura.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

Sempre dalla Sottocommissione è stato poi proposto un emendamento tendente a sostituire al secondo rigo del sesto comma la parola « o » con l'altra « e ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti

(È approvato)

La Sottocommissione propone infine di inserire, dopo il sesto comma, un altro comma del seguente tenore: « Le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli prodotti anteriormente al 1890 non si computano ai fini di cui al precedente comma ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 10.

(*Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi*)

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di due o più armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.

Le raccolte indicate nell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

18 giugno 1931, n. 773, autorizzate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali raccolte è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservare la raccolta. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.

Chiunque trasferisce le raccolte di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

È punito con l'ammenda fino a lire centomila chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.

Salvo la normativa concernente la dotationi di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

La detenzione di armi comuni da sparo in numero superiore a quattro e di armi da caccia in numero superiore a sette per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è subordinata al rilascio di apposita licenza da parte del questore per collezione di armi comuni da sparo. Il titolare di tale licenza

è esonerato dall'obbligo previsto dall'articolo 38 del citato testo unico.

Le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 non si computano ai fini di cui al precedente comma.

La richiesta della licenza al Questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munitionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria e alle collezioni destinate ad uso sportivo o di caccia.

Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

(E approvato).

Art. 11.

*(Immatricolazione
delle armi comuni da sparo)*

Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato deve essere impresso in modo indelebile, a cura del produttore, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonché il numero progressivo di matricola. Il numero progressivo di matricola deve altresì essere impresso sulle canne intercambiabili di armi.

È consentita l'impressione di marchi e di altri segni distintivi in aggiunta ai numeri di cui al precedente comma.

Oltre ai compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate recino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica Italiana e la sigla di identificazione del Banco o della

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

sezione. L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione.

Qualora il Banco o la sezione rilevi la mancanza di alcuno degli elementi indicati nel primo comma provvede ad apporli. A tal fine, in luogo del numero di matricola, è impresso il numero progressivo d'iscrizione dell'operazione nel registro di cui al comma precedente.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma si applicano altresì alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal fine le modalità di cui al successivo articolo 13.

Le norme del presente articolo relative alla apposizione sulle armi del numero di iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 7, terzo comma, n. 1.

Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di quest'ultimo a norma del quarto comma:

le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920;

le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1 appartenenti a privati di cui è consentita la detenzione.

Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo è dovuto al Banco nazionale di prova un diritto fisso da determinarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186.

La Sottocommissione propone un emendamento tendente a sostituire i primi due commi dell'articolo con il seguente: « Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato devono essere impressi, in modo indelebile ed a cura

del produttore, la sigla od il marchio, idonei ad identificarle nonché il numero di iscrizione del prototipo e dell'esemplare nel catalogo nazionale ed il numero progressivo di matricola. Tale numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

La Sottocommissione propone inoltre un emendamento tendente a sostituire il quarto comma con i seguenti: « Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Val Trompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma.

Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l'importatore deve curare i necessari adempimenti.

In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco di prova o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola è impresso il numero progressivo d'iscrizione dell'operazione nel registro di cui al secondo comma ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

La Sottocommissione propone inoltre, come conseguenza del precedente emendamento, un altro emendamento tendente a sostituire al quinto comma le parole « terzo e quarto » con l'altra « quinto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto infine ai voti l'articolo 11, il quale, con gli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

Art. 11.

(Immatricolazione delle armi comuni da sparo)

Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato devono essere impressi, in modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il marchio, idonei ad identificarle nonché il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale ed il numero progressivo di matricola. Tale numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi.

Oltre ai compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate recino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica Italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione.

Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia quando recino i contrassegni di cui al primo comma.

Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l'importatore deve curare i necessari adempimenti.

In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la Sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritti, vista dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola è impresso il numero progressivo di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al secondo comma.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate

dall'estero. Si osservano a tal fine le modalità di cui al successivo articolo 13.

Le norme del presente articolo relative alla apposizione sulle armi del numero di iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 7, terzo comma, n. 1.

Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di quest'ultimo a norma del quinto comma:

le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920;

le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1 appartenenti a privati di cui è consentita la detenzione.

Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo è dovuto al Banco nazionale di prova un diritto fisso da determinarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186.

(E approvato).

Art. 12.

(Importazione definitiva di armi comuni da sparo)

Chi intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare, oltre alla licenza del questore di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve munirsi di apposita licenza del prefetto della provincia in cui l'interessato ha la propria residenza anagrafica.

La richiesta intesa ad ottenere il rilascio delle licenze di importazione deve in ogni caso specificare i motivi dell'importazione. Qualora le armi da importare debbano esse-

re immesse in commercio o altrimenti cedute, l'importatore è soggetto all'osservanza delle condizioni e degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per l'esercizio del commercio di armi.

Il rilascio delle licenze d'importazione è subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.

Non può essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo non catalogate a norma del precedente articolo 7.

Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della licenza del prefetto è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

M U R M U R A , relatore alla Commissione. La Sottocommissione propone un emendamento tendente a sostituire il primo comma con un altro del seguente tenore: « Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio di armi, intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare, oltre alla licenza del questore, di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve munirsi di apposita licenza del prefetto della provincia in cui l'interessato ha la propria residenza anagrafica ».

La Sottocommissione propone inoltre di sostituire il secondo comma dell'articolo in esame con il seguente: « La richiesta intesa ad ottenere il rilascio delle licenze d'importazione deve essere motivata », nonché di modificare l'ultimo comma nel senso di sostituire le parole « del prefetto » con le altre « di cui al primo comma ».

P R E S I D E N T E . Desidererei un chiarimento. Vorrei conoscere cioè le ragioni della modifica apportata al primo comma del testo del Governo, che dal punto di vista tecnico a me pare veramente impeccabile. Se vi sono stati dei motivi sostanziali che l'hanno determinata, io sono pronto ad esaminarli; vorrei però pregare tanto il senatore Pe-

trella quanto tutti gli altri colleghi di rendersi conto che, forse, mai come questa volta il testo del Governo è esatto dal punto di vista giuridico.

P E T R E L L A . In Sottocommissione abbiamo avuto la fortuna di essere assistiti da esperti del Ministero dell'interno, con cui abbiamo valutato queste varianti proprio dal punto di vista sostanziale. E debbo dichiarare che essi le hanno ritenute soddisfacenti.

D E M A T T E I S . La differenza tra l'uno e l'altro testo, in effetti è sostanziale. Il testo originario presentato dal Governo comprende tutti, mentre quello elaborato dalla Sottocommissione esclude chi è già titolare di licenza per la fabbricazione ed il commercio di armi.

P R E S I D E N T E . La variazione proposta dalla Sottocommissione prevede una condizione che nel testo governativo è invece prevista in un momento successivo. A mio avviso, quindi, la terminologia adoperata dal testo governativo è senz'altro più ortodossa.

L A N F R E . Non è così. Forse non ci siamo spiegati bene. L'inciso « senza la licenza per la fabbricazione e il commercio » trae la sua motivazione dal fatto che appare evidentemente assurdo che coloro che sono in possesso di tale licenza debbano anche chiedere un'altra autorizzazione al prefetto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma, presentato dalla Sottocommissione, di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma, presentato dalla Sottocommissione, del quale è già stata data lettura

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dalla Sottocommissione sostitutivo, nell'ulti-

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

mo comma, delle parole: « del prefetto » con le altre « di cui al primo comma ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 13.

(Modalità per l'importazione definitiva di armi comuni da sparo)

La dogana alla quale vengono presentate per l'importazione definitiva armi comuni da sparo deve, dopo la nazionalizzazione, curarne l'inoltro, a spese dell'importatore, al Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia od alla più vicina sezione di esso.

Il Banco o la sezione, eseguiti, ove occorra, i controlli di cui alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, nonchè gli accertamenti e le operazioni prescritti dal precedente articolo 11, provvede a consegnare le armi al titolare della licenza d'importazione.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

A questo articolo la Sottocommissione propone un emendamento tendente ad aggiungere al termine del primo comma la seguente frase: « eccezion fatta per le armi provenienti dagli Stati i cui punzoni di prova siano riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, alla legge 12 dicembre 1973, numero 993, ed alle altre disposizioni vigenti, purchè provviste dei segni distintivi di cui al primo comma dell'articolo 11 ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma, proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

La Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma, presentato dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 13 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 14.

(Armi inidonee e non catalogate)

Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od alle sezioni non superino la prova prescritta dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati, è dato avviso, a cura del Banco o della sezione, al produttore od all'importatore.

Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al primo comma senza che il produttore abbia disposto il ritiro delle armi ovvero senza che l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi medesime alla dogana che ha provveduto alla loro nazionalizzazione, per la rispedizione all'estero, le armi si considerano abbandonate e sono versate alla competente direzione di artiglieria.

Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana ai sensi del comma precedente, delle quali l'importatore non abbia richiesto la rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti giorni dalla comunicazione all'interessato da parte della dogana medesima.

La rispedizione all'estero delle armi inidonee o non catalogate è effettuata in deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il rimborso di quelli già pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi.

Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma sono applicabili anche per la restituzione ai produttori ed agli importatori delle armi di cui sia stato eventualmente richiesto il deposito o l'esibizione da parte del Ministero dell'interno per la catalogazione ai sensi del precedente articolo 7.

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

A questo articolo la Sottocommissione propone un emendamento, al primo comma, tendente ad aggiungere dopo le parole « è dato avviso » le altre: « entro 30 giorni ».

M U R M U R A, *relatore alla Commissione*. Vorrei pregare la Commissione di esaminare l'opportunità di un'ulteriore specificazione. Alla fine del secondo comma dell'articolo 14, là dove si parla del versamento delle armi inidonee e non catalogate alla competente direzione di artiglieria, bisognerebbe aggiungere, dopo la parola « artiglieria », le altre: « che può disporre la rottamazione o la successiva alienazione ».

P E T R E L L A. Mi sembra un concetto implicito. Comunque non sono contrario all'emendamento aggiuntivo.

T O G N I. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 14, proposto dal relatore.

(È approvato).

La Sottocommissione propone inoltre il seguente comma alla fine dell'articolo:

« Contro il giudizio negativo del Banco nazionale di prova per mancata catalogazione di un'arma è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero dell'interno ».

Metto ai voti il comma aggiuntivo, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 15.

(*Importazione temporanea di armi comuni da sparo*)

I cittadini italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea, senza la licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano provviste del numero di matricola.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinati le modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonché il numero delle stesse.

Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato è soggetto agli obblighi di cui al precedente articolo 12.

Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire ventimila a centomila.

(È approvato).

Art. 16.

(*Esportazione di armi*)

Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di cui al precedente articolo 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la visita doganale e il riscontro della Guardia di finanza e pertanto non è consentito ai funzionari doganali di prescindere anche parzialmente dalla visita ed ai militari della Guardia di finanza di non eseguire, in tutto o in parte, il relativo riscontro.

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

Il rilascio della licenza di polizia per la esportazione di armi di ogni tipo è subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.

L'esportazione delle armi deve avvenire entro il termine di trenta giorni dal rilascio della licenza, salvo l'esistenza di giustificati motivi. A tal fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire, all'autorità che ha rilasciato la licenza, la bolletta di esportazione o copia autentica che viene restituita all'interessato vistata dall'autorità medesima.

Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma è punito a norma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinate le modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonchè quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia.

A questo articolo la Sottocommissione propone il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma:

« L'esportazione delle armi deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal rilascio della licenza, salvo l'esistenza di giustificati motivi. A tal fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire all'autorità che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorità medesima ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma, proposta dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 16 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 17.

(Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza)

Alle persone residenti nello Stato non è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi.

I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a lire centocinquantamila.

A questo articolo la Sottocommissione ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma: « , o che abbia ottenuto apposito nulla osta del Prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 17 quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 18.

(Modalità per il trasporto di armi ed esplosivi)

Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli articoli 1 e 2 o parti di esse devono essere effettuate esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari.

Oltre a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, le modalità per il trasporto di armi o di parti di esse e di esplosivi di ogni genere, nonché per la spedizione, la ricezione, presa e resa a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, di concerto con i Ministri dalla difesa, delle finanze, dei trasporti, della marina mercantile e delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze.

Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma o quelle del decreto ministeriale di cui al precedente comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire ventimila a centomila.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle munizioni e alle relative polveri per armi da caccia.

A questo articolo, al primo comma, la Sottocommissione propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« , o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali muniti di specifica autorizzazione del Questore della provincia di residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9 ».

P E T R E L L A . Le aziende avevano richiesto addirittura che l'autorizzazione fosse rilasciata in sede nazionale.

L A N F R È . La nuova formulazione del primo comma non può non dar adito, a mio avviso, ad alcune perplessità in relazione all'autorità chiamata a concedere l'autorizzazione. Qual è il questore competente?

M U R M U R A , relatore alla Commissione. A me sembra che l'autorizzazione debba essere data dal Questore della provincia di residenza. Se dicesimo « del Questore competente », chi potrebbe poi determinare la competenza?

M A F F I O L E T T I . È più razionale parlare del Questore della provincia di residenza.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

M U R M U R A , relatore alla Commissione. Al secondo e al terzo comma non vengono proposti emendamenti. Per quanto concerne il quarto comma, la Sottocommissione propone di sostituire il testo con il seguente:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle munizioni da caccia, a salve, da tiro e ad uso industriale ed alle polveri relative alle armi da caccia. Il rilascio ai commessi delle tessere di riconoscimento previste dall'articolo 52 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635 per il recapito di armi nella provincia è attribuito alla competenza del Questore, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 9 ».

A B E N A N T E . Se non ho inteso male, in questo emendamento vi è un inciso in cui si dice che le presenti disposizioni non si applicano alle munizioni ad uso industriale. Ora, le munizioni ad uso industriale sono i candelotti dinamitardi; e noi li vogliamo escludere?

Consentitemi di dire, allora, che è molto più limitativo il testo del Governo.

P E T R E L L A . I candelotti dinamitardi sono esplosivi; e gli esplosivi sono regolati da un'altra normativa.

P R E S I D E N T E . Non sono munizioni.

C R O L L A L A N Z A . Ma quelli che lavorano nei macelli debbono avere la possibilità di sparare!

A B E N A N T E . Quelli che lavorano nei macelli non possono acquistare le munizioni in un luogo controllabile?

P R E S I D E N T E . Lei, senatore Abeante, deve considerare che noi dobbiamo

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

inserire le disposizioni della legge sulle armi nel quadro generale di tutte le altre disposizioni.

A B E N A N T E. Me ne réndo conto, ma noi dobbiamo raggiungere uno scopo. Comunque, ritiro l'osservazione.

L A N F R È. La perplessità del senatore Abenante ha una sua ragion d'essere, e sarebbe bene chiarire il concetto; altrimenti si può ritenere che uno possa trasportare dei candelotti, della dinamite, senza autorizzazione.

P R E S I D E N T E. Se il questore arriva al punto di non capire di che si tratta siamo perduti per un altro verso.

L A N F R È. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo emendamento e dell'articolo nel suo complesso.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il quarto comma dell'articolo 18 nel nuovo testo proposto dalla Sottocommissione di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 18, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 19.

(*Trasporto di parti di armi*)

L'obbligo dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra o di armi comuni.

Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire quarantamila a lire centosessantamila se trattasi di parti di armi da

guerra o tipo guerra; con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire ottantamila se trattasi di parti di armi comuni.

M U R M U R A, relatore alla Commissione. La Sottocommissione propone di sostituire il testo di questo articolo con il seguente:

Art. 19.

(*Trasporto di parti di armi*)

L'obbligo dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra nonché di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, bascule e caricatori di armi comuni.

Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con l'ammenda da lire quarantamila a lire centosessantamila se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire ottantamila se trattasi di parti di armi comuni.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Art. 20.

(*Custodia delle armi e degli esplosivi. Denuncia di furto, smarrimento o rinvenimento*)

La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le moda-

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

lità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.

Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuare immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.

Chiunque rinvienga esplosivi di qualunque natura o viene a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri.

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porlo illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.

M U R M U R A , relatore alla Commissione. A questo articolo non vengono proposti emendamenti.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti.
(È approvato).

Art. 21.

(Distrazione o sottrazione di armi)

Chiunque ristrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire

l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

M U R M U R A , relatore alla Commissione. Anche a questo articolo non vi sono emendamenti.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti.
(È approvato).

Art. 22.

(Locazione e comodato di armi)

Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi a salve per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia.

È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma.

La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale

M U R M U R A , relatore alla Commissione. La Sottocommissione propone di sostituire il testo del primo comma con il seguente:

(Locazione e comodato di armi)

Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenza di studio, di esperimento, di collaudo.

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 22, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*E approvato*).

Art. 23.

(*Armi clandestine*)

Sono considerate clandestine:

1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;

2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.

È punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire duecentomila a un milione e cinquecentomila chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commedia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene a qualsiasi titolo armi o canne clandestine è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da lire centocinquemila a un milione e cinquecentomila a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.

M U R M U R A, *relatore alla Commissione.* A questo articolo la Sottocommissione propone di aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole « armi o canne clandestine », le altre: « in violazione degli obblighi di cui ai precedenti articoli 7 e 11 ».

La Sottocommissione propone inoltre di inserire un sesto comma del seguente tenore:

« Non è perseguibile ai sensi del precedente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11 ».

P E T R E L L A. Sarebbe meglio dire « Non è punibile », anzichè « Non è perseguibile ».

A B E N A N T E. Non deve essere munito di autorizzazione chi trasporta il prototipo?

G A V A Vorrei un chiarimento: vi possono essere armi o canne clandestine permesse? La clandestinità non si verifica sempre in violazione delle leggi? È una domanda che pongo, perchè può sembrare che vi siano delle armi clandestine autorizzate.

L A N F R È. Il senatore Gava ha ragione.

T R E U. Il prototipo non è catalogato, è solo un prototipo.

G A V A. Allora non è arma clandestina! Sembra, in sostanza, che vi possano essere armi e canne clandestine autorizzate, cioè non in violazione alle leggi di pubblica sicurezza.

P E T R E L L A. Ritengo, piuttosto, che per portare il prototipo bisogna essere muniti di licenza di fabbricazione.

L A N F R È. Allora non è un'arma clandestina.

P E T R E L L A. Chi è fornito di licenza di fabbricazione può portare il prototipo al banco di prova. Se porta qualco-

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

sa di simile ad un prototipo, cioè senza marchi distintivi e così via, allora l'arma è considerata clandestina.

G A V A. Ma se è considerata clandestina è sempre in una situazione di illegalità. Bisogna allora sopprimere il termine « clandestino ».

P E T R O N E. Non è possibile, dato che si inizia con le parole: « Sono considerate clandestine ».

G A V A. Bisogna allora sopprimere il riferimento alla violazione.

P R E S I D E N T E. Parlando genericamente di armi clandestine si punisce qualsiasi forma di clandestinità.

P E T R O N E. Il senso della norma è praticamente questo: sono clandestine le armi che non sono catalogate.

M U R M U R A, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe allora ritirare l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Sottocommissione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dalla Sottocommissione con la modifica formale proposta dal senatore Petrella.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 23, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 23.

(Armi clandestine)

« Sono considerate clandestine:

1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;

2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.

È punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire duecentomila a un milione e cinquecentomila chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commerzia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire centomila a lire un milione.

Si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da lire centocinquemila a un milione e cinquecentomila a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

Non è punibile ai sensi del precedente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11 ».

(È approvato).

Art. 24.

(Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti)

Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto o modifica o altera la composizione dei prodotti esplodenti riconosciuti e classificati a norma dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

La Sottocommissione propone un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma: « La sanzione

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

di cui al comma precedente non si applica ai fabbricanti di prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal Ministero dell'interno per l'attività di ricerca, studio e sperimentazione condotta nel proprio stabilimento ».

P E T R E L L A . Mi sembra un'aggiunta logica.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 24 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 25.

(*Registro delle operazioni giornaliere*)

Chiunque, per l'esercizio della propria attività lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere deve tenere il registro delle operazioni giornaliere previsto dal primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni chi non osserva l'obbligo di cui al comma precedente.

Con la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma del citato articolo 55 che non osservano l'obbligo di tenuta del registro.

Sono punite con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a lire centomila le persone obbligate a tenere il predetto registro le quali rifiutano ingiustificatamente di esibire il registro stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta.

(È approvato).

La Sottocommissione propone il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 25-bis.

(*Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni*)

È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunciate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 25 cartucce cariche per pistola o rivoltella o di 300 cartucce cariche per fucili da caccia.

Mi è stato fatto presente dal senatore Zugno, però, che i pacchi di cartucce ne contengono, come minimo, cinquanta, per cui la parola « 25 » andrebbe sostituita con l'altra « 50 ». Vorrei sentire in merito l'onorevole Sottosegretario.

S C A R D A C C I O N E , sottosegretario di Stato per l'interno. Se tali sono le confezioni non c'è altro da fare.

M U R M U R A , relatore alla Commissione. Sono anch'io d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dalla Sottocommissione, nella formulazione definitiva suggerita dal senatore Zugno.

(È approvato).

Art. 26.

(*Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi*)

Il rilascio delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 9.

(È approvato).

Art. 27.

(*Responsabilità nell'impiego di esplosivi*)

I titolari delle licenze di deposito e di consumo permanenti, temporanei o giornalieri di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso adibiti, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e 100 e 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, devono seguire personalmente o esclusivamente a mezzo delle persone che li rappresentano a norma dell'articolo 8 del citato testo unico le attività e le operazioni d'impiego e di utilizzo degli esplosivi medesimi.

Chiunque non osserva le disposizioni di cui al precedente comma è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire centomila a lire un milione.

(È approvato).

Art. 28.

(*Distrazione o sottrazione di esplosivi*)

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene esplosivi di ogni genere al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

(È approvato).

Art. 29.

(*Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato*)

Le autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, nonchè gli

adempimenti di cui agli articoli 28, terzo comma, e 34 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non sono richiesti per le armi, o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegato nell'esercizio delle funzioni e degli altri compiti di istituto.

Con decreto del Ministro della difesa, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, di concerto con il Ministro dell'interno, verranno specificati i documenti di accompagnamento necessari per il trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi che non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi armati dello Stato.

(È approvato).

Ricondo che è stato proposto il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 29-bis.

(*Vigilanza sulle attività di tiro a segno*)

Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni, i direttori e gli istruttori delle Sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del Prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9 ».

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria attività in seno alle Sezioni del tiro a segno all'entrata in vigore della presente legge.

I direttori delle Sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:

a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità;

b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo com-

ma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;

c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori e della data in cui le munizioni stesse sono state impiegate;

d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonché degli orari di inizio e a conclusione delle singole esercitazioni.

Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qual volta procedono al loro esame.

I direttori delle Sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge.

La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'articolo 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 è attribuita alla autorità provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.

Chiunque non osserva gli obblighi di cui al presente articolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Alla stessa pena soggiace chiunque redige l'inventario prescritto dal primo comma, lettera b), o ne cura gli aggiornamenti in forma incompleta o infedele ovvero ne falsifica o ne altera il contenuto.

Se i fatti di cui ai precedenti commi sono compiuti per colpa, viene applicata soltanto l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.

M U R M U R A , relatore alla Commissione. Gli ultimi tre commi (i due del testo presentato dal Governo e l'altro introdotto dalla Sottocommissione) dovrebbero essere sostituiti dal seguente: « Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgredore degli obblighi di cui al presente articolo

è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire un milione ». La Sottocommissione nel comma proposto aveva valutato l'ipotesi della colpa, per cui aveva stabilito una pena minore, limitata alla sola ammenda. Non comprendo pertanto il motivo per il quale il Governo sostiene questa nuova dizione.

P E T R E L L A . Si tratta di inosservanza dolosa. Giustamente, quindi, a mio parere, per una norma di cautela in questo particolare settore, era prevista la pena della reclusione e della multa per le violazioni dolose degli obblighi di vigilanza che incombono sui direttori delle sezioni di tiro a segno. Nella Sottocommissione, peraltro, è stato osservato che il reato è grave e pertanto deve essere considerato così come è considerato: tuttavia, la norma così formulata contiene una limitazione in quanto non prevede l'ipotesi di colpa. Venne allora deciso di aggiungere un comma in base al quale, nell'ipotesi di colpa, viene applicata soltanto l'ammenda. In altri termini, l'ipotesi di colpa, come tipo di reato, è stata addirittura degradata, bastando a noi il fatto, valutando la possibilità di un errore incolpevole, che anche la colpa fosse penalmente sanzionata.

Questo dunque era lo spirito da cui partì la Sottocommissione. Adesso invece si riduce a contravvenzione quello che, nel testo proposto dal Governo, era un reato doloso, cioè un delitto di chi dolosamente, coscientemente, essendo munito di uno speciale potere di vigilanza e di direzione in luoghi dove si trovano armi pericolose, non adempiva a detti obblighi. Ora, è chiaro che in questo caso, a mio parere, tenuto conto dello spirito generale della legge, varrebbe la pena di conservare la sanzione così come originalmente era stata formulata dagli organi governativi, prevedendo però, proprio per un criterio di completezza legislativa e anche di equità nello stabilire le sanzioni stesse, una pena anche se minore per quello che prima non era considerato, per il caso cioè di violazione colposa dei doveri di cui sopra.

In altri termini, ci troviamo di fronte ad una doppia ipotesi: quella dolosa, con la quale si entra nel campo del delitto data

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

la particolare gravità della materia, e quella colposa, per la quale è opportuno prevedere un trattamento penale sì, ma lieve proporzionato al fatto che si tratta soltanto di disattenzione.

Per quanto possa turbare esteticamente la faccenda, non dobbiamo mai scordarci che nel nostro ordinamento giuridico sono previste contravvenzioni per dolo e addirittura per dolo specifico: abbiamo quindi la più larga possibilità di movimento per quanto riguarda le sanzioni penali, e francamente ci era parso di non dover infierire su ipotesi di colpa che talvolta possono derivare anche da colpa minima.

P R E S I D E N T E . Nel caso quindi che il fatto sia dovuto a colpa, è punito con contravvenzione.

P E T R E L L A . Nel testo della Sotto-commissione era infatti prevista l'ammenda.

L A N F R È . Allora non si tratta più di delitto colposo, ma di contravvenzione.

P E T R E L L A . Contravvenzione però punita a titolo di colpa: si tratta di una cosa diversa. Come esistono contravvenzioni punite a titolo di dolo, così esistono contravvenzioni che si possono verificare soltanto per colpa. Il nostro ordinamento — ripeto — è pieno di casi del genere.

M U R M U R A , relatore alla Commissione. Allora i commi terzultimo e penultimo dell'articolo 29-bis potrebbero essere così formulati: « Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non osserva gli obblighi di cui al presente articolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni. »

Alla stessa pena soggiace chiunque redige l'inventario prescritto dal terzo comma, lettera b), o ne cura gli aggiornamenti in forma incompleta o infedele ovvero ne falsifica o ne altera il contenuto ».

L'ultimo comma può rimanere invariato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la modifica testè suggerita dall'onorevole relatore.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 29-bis quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Desidererei peraltro invitare lo stesso senatore Murmura a meditare ulteriormente, in sede di coordinamento, su questa formulazione, mantenendo ferma la sostanza che è stata già votata dalla Commissione.

È stato inoltre proposto un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 29-ter.

(Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei)

Salva la normativa concernente le armi in dotazione alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato e fermo restando quanto stabilito nella legge 1º giugno 1939, n. 1089, sulle cose di interesse storico o artistico, i direttori dei musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali, cui è affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra o di parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigere l'inventario dei materiali custoditi su apposito registro ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le persone di cui al primo comma sono altresì obbligate a curare il puntuale aggiornamento dell'inventario, comunicandone immediatamente le variazioni al Questore.

Per la compilazione dell'inventario e delle variazioni si osservano le formalità di cui all'articolo 31, terzo comma, lettera b).

L'inventario ed i relativi aggiornamenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza i quali vi appongono la data e la firma ogni qual volta procedono al loro esame.

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

Le persone di cui al primo comma sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque non osserva gli obblighi di cui al presente articolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Alla stessa pena soggiace chiunque redige l'inventario prescritto dal primo comma o ne cura gli aggiornamenti in forma incompleta o infedele ovvero ne falsifica o ne altera il contenuto.

Se i fatti di cui ai precedenti commi sono compiuti per colpa, si applica soltanto l'ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila.

Ai musei indicati nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 37 del regolamento di esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la licenza del Ministero dell'interno non è prescritta per la cessione di cimeli o armi antiche da parte degli stessi musei.

La Sottocommissione ha elaborato una nuova formulazione dell'articolo, con la quale, lasciandosi invariati i primi cinque commi, si propone di sostituire gli altri con i seguenti:

« Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque non osserva gli obblighi di cui al presente articolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Alla stessa pena soggiace chiunque redige l'inventario prescritto dal primo comma o ne cura gli aggiornamenti in forma incompleta o infedele ovvero ne falsifica o ne altera il contenuto.

Se i fatti di cui ai precedenti commi sono compiuti per colpa, si applica l'ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila.

Ai musei indicati nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la licenza del Ministero dell'interno non è prescritta per la cessione di cimeli o armi antiche da parte degli stessi musei.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 30.

(*Sanzioni penali*)

Le pene stabilite dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi sono triplicate.

In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.

(È approvato).

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Per i reati previsti dalla presente legge, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo salvo che non siano necessarie speciali indagini. Per i reati connessi si procede, previa separazione dei giudizi, autonomamente.

A questo articolo la Sottocommissione propone un emendamento tendente a sostituire il periodo « Per i reati connessi si procede, previo separazione dei giudizi, autonomamente » con l'altro: « Per i reati connessi si procede, di regola, previa separazione dei giudizi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

Metto ai voti l'articolo 31 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

È stato poi proposto di inserire dopo l'articolo 31 un articolo aggiuntivo:

Art. 31-bis.

(Sanatorie)

I detentori delle armi comuni da sparo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano provveduto a denunciare, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, le armi medesime, non sono perseguitibili, ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora ottemperino all'obbligo della denuncia entro il termine di 60 giorni dalla predetta data, sempre che la denuncia avvenga prima dell'accertamento del reato.

Non sono, altresì, punibili coloro che, entro lo stesso termine di 60 giorni e prima dell'accertamento del reato, consegnano le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegittimamente detenuti di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificato dall'articolo 9 della citata legge 14 ottobre 1974, n. 497, né coloro che entro il detto termine provvedono all'obbligo della denuncia di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 393.

Non sono, infine, punibili quanti detengono, in forza di denuncia, presentata a norma dell'articolo 38 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, ed accettata dai competenti organi, armi da guerra o tipo guerra impropriamente acquisite come armi comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che provvedano agli adempimenti prescritti entro 60 giorni dalla pubblicazione del catalogo di cui al precedente articolo 7.

PETRELLA. Propongo di sostituire al primo comma le parole: « non sono perseguitibili » con le altre: « non sono punibili ».

GAVA. Devo esprimere dei dubbi sulla opportunità di sostituire la parola « perseguitibili », con l'altra « punibili », perché quanunque l'espressione « perseguitibili » non sia perfetta dal punto di vista lessicale e giuridico, mi sembra che essa esprima meglio il concetto che vogliamo stabilire, cioè quello di non dar luogo a un procedimento penale. Invece, la non punibilità presuppone un giudizio dinanzi al magistrato.

PRESIDENTE. A mio parere, per analogia con il codice penale, le cui espressioni non possiamo modificare in questa sede, dobbiamo far riferimento alla non punibilità.

PETRONE. Vorrei esprimere il mio parere sul problema che è stato sollevato. Io sono d'accordo nell'interpretare la volontà del legislatore nel senso che, se vogliamo operare la sanatoria, non possiamo creare nel cittadino, il quale deve essere messo nella condizione qualora abbia un'arma clandestina di renderla palese e denunciarla, la preoccupazione che s'inizi un giudizio per essere poi dichiarato non punibile. Dobbiamo, cioè, mettere il cittadino in una condizione tale per cui non s'inizi il giudizio.

Quindi, mi sembra che sia di gran lunga preferibile la dizione: « non perseguitabile », anziché: « non punibile ».

Peralter, giacchè parliamo di sanatoria, non penso si possa dire che non è perseguitabile chi denuncia un'arma da sparo, ad esempio, entro 60 giorni, salvo che non venga scoperto prima. Che senso ha una norma del genere? Se vi è un termine di 60 giorni, quest'arma io la posso tenere! Aboliamo il termine se vogliamo, ma non possiamo creare un trattamento di sperequazione tra chi è scoperto e chi non lo è, cioè tra il furbo e l'ingenuo. Noi dobbiamo in sostanza, incoraggiare a denunciare le armi per poterle meglio controllare.

TOGNI. Riduciamo il termine a 30 giorni.

PETRONE. D'accordo.

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

L A N F R È. Signor Presidente, il collega Petrone ha in parte anticipato quello che io volevo dire.

Lo scopo della legge è appunto quello di incoraggiare chi detiene armi clandestine a denunciarle, senza creare il timore che per questo una persona sia soggetta a processo. Lei che è illustre maestro di diritto m'insegna che, quando si dice « non è punibile », si presuppone l'inizio di un procedimento penale con una sentenza la quale dichiara la non punibilità.

Una cosa è il concetto di punibilità e tutt'altra cosa è il concetto di imputabilità. Qui si vuole che colui il quale consegna le armi non sia imputato. Secondo me (posso sbagliarmi e lei mi correggerà) il termine esatto è « imputabile ». Quindi bisognerebbe dire: « Non è imputabile ... ».

P R E S I D E N T E. « Non è imputabile », « non è punibile », « non è perseguitabile » rappresentano tre situazioni giuridiche diverse.

L A N F R È. D'accordo. Colui il quale consegna le armi entro 60 giorni non può essere soggetto a procedimento penale. E questo non è un caso di non punibilità, perché la non punibilità presuppone invece un procedimento penale. Quindi, è tutta una contraddizione nei termini.

Per il resto sono anche d'accordo col collega Petrone quando obietta: perché dobbiamo dire « salvo che non siano sorpresi prima »?

P E T R E L L A. La questione in realtà non ha una rilevanza sostanziale; certo, però, il termine « perseguitabile » è un po' estraneo alla nostra prassi giuridica. Noi abbiamo elaborato questa norma rifacendoci ad un recesso operoso. Ora, quando la nostra legge disciplina un recesso, dice appunto « non è punibile ». Un fatto non punibile non è considerato da Inortro ordinamento come reato. L'eventuale inizio di un'azione penale per un fatto non punibile, è praticamente un inizio di azione penale in forma indebita, che viene sanata con l'archiviazione oppure con le varie forme di proscioglimento.

Quindi, non è detto che la formula « non punibile » presupponga necessariamente lo inizio dell'azione penale. Dove sta scritto che uno debba fare la denuncia per un fatto che chiaramente non costituisce reato a mente dell'attuale legislazione? Non vi è obbligo di denuncia, non vi è obbligo per l'autorità giudiziaria di intervenire.

La questione, comunque, è meramente terminologica. Mi farebbe piuttosto paura se la questione terminologica fosse scambiata per una questione di sostanza, e cioè se si dovesse pensare che il legislatore in questo caso è venuto meno al principio di universale obbligatorietà della legge penale, senza cogliere invece il senso profondo della norma che è un'estensione oltre i casi previsti del recesso operoso.

Qual è il motivo di politica criminale che ci ha indotto — e ha indotto il Governo peraltro — a presentare un emendamento di questo genere? Il fatto che, quando furono emanate leggi di questo tipo e senza una norma di garanzia; le targhe venivano buttate nella strada e potevano essere raccolte da malintenzionati e usate al di fuori degli scopi previsti dalla legge.

Quindi, in un certo senso io reputo quasi terminologica la questione che qui è sorta, perché la formula « non punibile » ha lo stesso valore sostanziale della formula « non perseguitabile », dal momento che anche per il fatto non punibile non dovrebbe di regola essere iniziata un'azione penale.

G A V A. Allora anche un'ingiuria è un fatto non punibile?

P E T R E L L A. Supponiamo che io venga ingiuriato in mezzo alla strada. A questo fatto assiste un vigile urbano: ha obbligo di fare rapporto il vigile urbano?

G A V A. No.

P E T R E L L A. Allora, in sostanza non vi è nulla che possa distinguere l'una dall'altra ipotesi.

Non sono d'accordo sull'imputabilità. L'imputabilità è collegata all'età oppure alla fol-

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

lia; quindi il concetto di imputabilità a questo riguardo è un'estrapolazione.

Pertanto, ancora una volta, proprio la confusione dei termini « imputabilità », « punibilità », perseguitabilità », che qui appare palese, consiglierebbe di adottare i termini usuali della nostra legislazione penale, che in nessuna delle sue norme prevede (e io spero che i colleghi mi sappiano indicare un esempio) le parole « non perseguitabile ». Comunque, la questione — ripeto — è meramente terminologica. Vogliamo dire « non perseguitabile »? Ebbene, il valore che darà la dottrina sarà praticamente uguale al variabile valore dato al termine « non punibile », che è stato attribuito alle cause di estinzione del reato; come qui in effetti finisce per essere attribuito, sia pure allacciandoci ad una regola generale del nostro ordinamento penale, perchè per l'innanzi esisteva il reato.

GAVA. Si tratta di una esimente, non di una causa di improcedibilità.

PETRELLA. Ebbene, mi indichi lei una norma del codice penale la quale preveda una esimente e dica « non è perseguitabile ».

PRESIDENTE. Ma che cosa vogliamo fare, innovare nel codice penale?

MURMURA, relatore alla Commissione. Vi sono state altre disposizioni le quali hanno disciplinato fattispecie analoghe. Io ho voluto fare una ricerca in merito ed ho potuto accettare come la dizione usata constantemente sia quella di « non è punibile », da una serie di sentenze della Cassazione di cui ho avuto gli estremi. Ed allora, proprio perchè si è parlato di una esimente o di un'analogia con una esimente, ritengo che vada usato il termine « non sono punibili », piuttosto che quello « non sono perseguitabili ».

GAVA. Intendendo che, con la dizione « non è punibile » non si dà neanche inizio all'azione penale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo, nel primo comma, delle parole « non perseguitabili » con le altre « non sono punibili ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 31-bis quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

MAFFIOTTI. Sarebbe opportuno, a mio avviso, che dopo l'approvazione definitiva del provvedimento venisse data pubblicità alle disposizioni in esso contenute mediante un manifesto predisposto dalle prefetture.

PRESIDENTE. Sono d'accordo. Dopo l'articolo 31-bis, si propone infine di inserire un articolo aggiuntivo avente natura di norma transitoria, del seguente tenore:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31-ter.

Sino alla pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo previsto dall'articolo 7, ne sono ammesse la produzione, l'importazione e l'esportazione, a condizione che gli esercenti tali attività siano muniti delle prescritte licenze dell'autorità di pubblica sicurezza e che ogni arma sia contrassegnata dal numero di matricola.

Sono, altresì, consentiti, anche dopo la pubblicazione del catalogo nazionale di cui all'articolo 7, l'esportazione ed il commercio di armi comuni da sparo non catalogate, prodotte od importate anteriormente, purchè registrate con i rispettivi numeri di matricola, a norma dell'articolo 35 del testo unico, a norma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1973, n. 773.

Poichè nessuno dimanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

Art. 32.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, nonché le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi ed esplosivi.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

M U R M U R A, *relatore alla Commissione*. Il senatore Zugno ha presentato un emendamento aggiuntivo, tendente ad abrogare il decreto-legge n. 258 del 1974, convertito nella legge n. 393 dello stesso anno. Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole su tale emendamento.

È evidente che, qualora l'emendamento presentato dal senatore Zugno fosse accolto dalla Cammissione, nell'articolo 31-bis non si dovrebbe più fare riferimento al citato decreto-legge.

In sede di Sottocommissione mi sono già dichiarato contrario all'emendamento, dato che — indipendentemente dal fatto che la norma dia o meno entrate fiscali — il decreto di cui si chiede l'abrogazione stabilisce un ulteriore controllo che rientra pienamente nella logica del provvedimento in esame.

P E T R O N E. L'emendamento presentato dal senatore Zugno va considerato non soltanto per i suoi riflessi sulle entrate fiscali, ma anche sotto l'aspetto degli scopi che con quel decreto si volevano raggiungere. Il decreto, infatti non mirava tanto a procurare introiti alle finanze statali — da ogni parte riconosciuti assolutamente minimi — quanto ad istituire controlli precisi sulla fabbricazione delle armi da guerra, controlli pertanto attualmente eseguiti dalla Guardia di finanza. Questa esigenza di controllo non è certo venuta meno e, quindi, accettando l'emendamento presentato dal senatore Zugno, dovremmo prevedere una disciplina sostitutiva.

Pertanto, pur riconoscendo la necessità di una armonizzazione della disciplina riguardante le armi, debbo per il momento dichiararmi contrario alla abrogazione del citato decreto.

T O G N I. Quello previsto dal decreto-legge n. 258 è l'unico sistema attraverso il quale si può controllare la uscita delle armi dalle fabbriche. È evidente, quindi, che non possiamo assolutamente rinunciare a tale controllo.

L A N F R È. Mi associo alle osservazioni dei senatori Petrone e Togni.

Ricordo che all'epoca della discussione sulla legge di conversione del decreto fu chiaramente affermato che il fine della norma non era quello di reperire fondi, ma di praticare un efficiente controllo.

D E M A T T E I S. Il gruppo del PSI si dichiara contrario all'emendamento proposto dal senatore Zugno.

S C A R D A C C I O N E, *sottosegretario di Stato per l'interno*. La norma che si intenderebbe abrogare ha una sua validità non tanto dal punto di vista fiscale quanto per un efficace controllo della produzione delle armi. Solo quando saranno funzionanti i controlli previsti nella nuova normativa, si potrà prendere in esame la opportunità o meno di rinunciare a tale tipo di controllo. Per il momento, pertanto, il Governo si dichiara contrario all'emendamento presentato dal senatore Zugno.

M U R M U R A, *relatore alla Commissione*. Il senatore Zugno mi comunica di voler ritirare l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 32.

(È approvato).

Riprendiamo quindi in esame l'articolo 4 in precedenza accantonato, di cui do nuovamente lettura:

Art. 4.

(Porto di armi o strumenti assimilati)

Salvo le autorizzazioni previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere nonché bastoni o mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche ed oggetti similari, strumenti di lavoro o di uso domestico o altri strumenti che comunque possano prestarsi all'offesa della persona.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire ventimila a centomila.

È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da uno a nove mesi e con l'ammenda da lire quarantamila a duecentomila.

Con la stessa pena è punito chiunque, nelle riunioni indicate nel comma precedente, porta gli altri strumenti indicati nel primo e nel secondo comma.

La pena è raddoppiata quando i reati di cui ai precedenti commi sono commessi all'interno e nelle immediate adiacenze di scuole, pubbliche o private, delle università o degli istituti universitari.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto in flagranza dei trasgressori alle norme dei tre precedenti commi.

Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

M U R M U R A , relatore alla Commissione. La Sottocommissione propone di sosti-

tuire questo articolo con un altro, concordato, del seguente tenore:

Art. 4.

(Porto di armi od oggetti atti ad offendere)

Salve le autorizzazioni previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere iriogata la sola pena dell'ammenda.

È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire ducentomila a lire quattrocentomila quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.

Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati.

Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifico per il reato commesso.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto.

Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.

Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

Su questo nuovo testo, tranne alcune riserve espresse dal senatore Petrella, la Sottocommissione ha raggiunto l'unanimità dei consensi.

P E T R E L L A . Già nel corso delle precedenti sedute ho avanzato numerose riserve in ordine alla formulazione originaria dell'articolo 4: pertanto, insistere su di esse ulteriormente per ricordarle mi sembrerebbe, francamente, pleonastico. Io rimango peraltro della mia opinione, dell'opinione cioè che abbiamo perso un'occasione per compiere un salto qualitativo e non soltanto quantitativo nella definizione delle armi improvvise e delle relative sanzioni e che abbiamo mancato l'obiettivo proprio là dove abbiamo confermato l'obbligatorietà dell'arresto, non tanto per quella fiducia che pur si meritano per situazioni particolari gli agenti e gli ufficiali della forza pubblica, quanto per il timore — nonostante che nel nuovo testo siano stati accolti alcuni emendamenti essenziali che si rifanno a quelli da me presentati — che, così come è formulata, la norma, che travalica di gran lunga quello che era l'originario articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, si presti — ed i relativi

esempi li ho già ripetuti più volte — ad arbitrarie applicazioni. Pertanto, nonostante, ripeto, le modifiche apportate dalla Sottocommissione con spirito di apertura ed anche con avanzato livello di comprensione dei problemi reali, la disposizione per me non è appagante e noi esprimeremo voto favorevole solo sull'ultimo comma, essendo contrari sul resto, e ci asterrò nella votazione dell'articolo nel suo complesso.

Le nostre riserve sul testo dell'articolo 4 così come è formulato dalla Sottocommissione, peraltro, investono, oltre che questo articolo, lo spirito generale della legge e su di esse tornerò in sede di chiarazione di voto.

L A N F R È . Mi dichiaro favorevole all'articolo 4, ad eccezione dell'ultima parte riguardante le aste di bandiere e di cartelli. La pratica quotidiana ci insegna che molte volte giovani, di qualsiasi parte politica siano, vanno alle manifestazioni animati dalle migliori intenzioni, ma poi, trascinati da spirito di parte, si servono delle aste delle bandiere e dei cartelli per ingaggiare lotte contro i gruppi opposti. Mi dichiaro pertanto contrario a quest'ultima parte dell'articolo.

D E M A T T E I S . In sede di Sottocommissione l'emendamento proposto dal senatore Petrella è stato accolto per evitare l'impossibilità di partecipare a manifestazioni con bandiere o cartelli. E ricordo che in occasione della discussione si fece riferimento ad uno sciopero indetto per una morte a causa di un infortunio sul lavoro, quando i manifestanti sfilarono con una croce.

Solo nel momento in cui coloro che portano bandiere o cartelli dovessero usare le aste come mezzi contundenti, incorrerebbero in un reato e sarebbero punibili.

Mi dichiaro pertanto favorevole al testo della Sottocommissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, passiamo alla votazione per parti separate dell'articolo 4 nel testo proposto dalla Sottocommissione e del quale è già stata data lettura.

1^a COMMISSIONE36^o RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

Metto ai voti l'articolo fino all'ultimo comma escluso.

(È approvato).

Metto ai voti l'ultimo comma.

(È approvato).

A B E N A N T E . Come già dichiarato dal collega Petrella il Gruppo comunista si asterrà nella votazione dell'articolo nel suo complesso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso.

(È approvato).

Ricordo che nella seduta precedente l'articolo 5 è stato approvato senza l'ultimo comma, che è stato trasferito nelle norme transitorie. Do ora lettura del testo coordinato della suddetta norma, che costituisce ora un articolo a se stante.

Tale disposizione, se approvata, verrà inclusa tra quelle transitorie e finali:

Art. ...

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge concernenti i giocattoli si applicano decorso un anno dal giorno di entrata in vigore della legge stessa.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Ricordo infine alla Commissione che è stata presentata dai senatori Petrella e Murmura una proposta di disposizione transitoria, alla quale si è già dichiarato favorevole l'onorevole sottosegretario di Stato, della quale do lettura:

Art. ...

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità di pubblica sicurezza deve procedere ad una revisione straordinaria delle autorizzazioni a privati per la raccolta di armi da guerra o tipo guerra o di parti di esse o di munizioni da guerra,

previste dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Nella ipotesi di revoca della licenza, le armi, entro 30 giorni dal relativo provvedimento, possono essere cedute agli enti pubblici, nonché ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra, ad enti e persone residenti all'estero.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo articolo aggiuntivo.

(È approvato).

P E T R E L L A . Il Gruppo del PCI si asterrà nella votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Ovviamente non intendiamo riferirci soltanto al fatto che abbiamo mancato un'occasione per un salto qualitativo nella elaborazione dell'articolo 4, che pur meritava, come ho già detto, una nostra attenta considerazione, ma piuttosto a un principio di ordine generale. Dalla legge Bartolomei agli altri interventi legislativi relativi all'ordine pubblico abbiamo avuto un affastellarsi di provvedimenti che non trovano rispondenza ai fini di una moderna ed efficiente legislazione contro il crimine, anche contro quello da teppismo, per il quale occorreva comunque creare un sistema armonico. Ma bisognava soprattutto qualificare politicamente un serio intervento contro le forme di eversione più vere e più pericolose per l'ordine repubblicano — non soltanto contro il teppismo e la delinquenza genericamente considerate — perché il pericolo vero e concreto che le nostre istituzioni repubblicane corrono concretamente in questo momento storico viene da una determinata direzione, quella fascista.

Nel succedersi dei vari interventi legislativi, e mancato un piano organico che passasse non soltanto per il momento della repressione. L'esempio più evidente ci viene dalla legge Bartolomei e da quella specie di schizofrenica alternativa in cui si è caduti prima abbassando, poi allungando, poi abbassando di nuovo i termini della carcerazione preventiva; prima concedendo determinati poteri in tema di libertà provvisoria, poi

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

facendo marcia indietro; senza una visione organica di quella che deve essere una moderna giustizia penale, in modo da affrontare la totalità del crimine, una visione ampia, completa, politicamente indirizzata. La moderna scuola della scienza penale ha escluso che per vincere il crimine sia sufficiente l'emanazione di norme repressive. Bisogna partire a monte, potenziare, dove si manifesta per la prima volta il crimine l'assistenza, non la punizione dello Stato e così via, arrivando sì alla repressione, ma alla repressione articolata a seconda di quello che è l'individuo; quindi alla pena individualizzata, alla varia e vasta entità delle misure penali che gli stati moderni conoscono e che noi ci ostiniamo a negare, pensando che lo scrivere sulla carta « dieci anni di reclusione » anzichè « cinque » valga ad esorcizzare il delitto, mentre la società che produce il delitto rimane sempre la stessa, mentre i presidi primari di prevenzione, pur nell'ambito della società nella quale viviamo e che può essere utilmente modificata in questa materia, non vengono non dico adoperati ma neppure adombrati come possibilità di riforma.

Sono queste, quindi, le ragioni che ci inducono ad un voto di astensione; un voto di astensione che non vuole essere disconoscimento delle parti positive che questo provvedimento contiene, perché era da tempo attesa una definizione precisa delle armi da guerra, tipo guerra, una precisa classificazione delle armi da sparo, con delle sanzioni anche efficienti in una materia del genere, salvaguardando però i principi di libertà e di ragionevolezza ai quali il nostro ordinamento deve attenersi.

Noi usiamo strumenti indietro di 50 anni rispetto alla evoluzione dei tempi moderni; finiamo per trascurare gli uomini, i loro problemi, la varietà dei problemi quali si prospettano di fronte al giudice e dovrebbero prospettarsi in astratto di fronte a noi legislatori; finiamo per trascurare, cioè, la vita stessa cui in effetti dovremmo dare collaborazione con la nostra vita sociale.

L A N F R È . Prendo la parola per ribadire quanto ho avuto occasione di dire nella discussione generale.

Anche noi non riteniamo che il disegno di legge in titolo sia il toccasana di tutti gli episodi clamorosi e delittuosi che si verificano in Italia; episodi che (e qui debbo replicare al collega Petrella ricordandogli il fatto clamoroso avvenuto stamane nel carcere di Casale-Monferrato, dove tre individui sono andati a liberare un detenuto, oppure il delitto di Padova) di solito si tingono di rosso e sono fatti di delinquenza teppistica marxista. Le Brigate rosse iperversano in tutta Italia e non credo che questo provvedimento sia il più idoneo a porre un freno al ripetersi di tanti episodi criminosi.

Sotto questo punto di vista, noi consideriamo il provvedimento un palliativo. Dobbiamo riconoscere, però, che esso rappresenta un passo in avanti, per lo meno la manifestazione di una intenzione politica diretta a porre un freno al dilagare della criminalità comune e politica. Debbo esprimere, cioè l'auspicio che a questo provvedimento, data la gravità della situazione dell'ordine pubblico in Italia, seguano provvedimenti più efficienti e concreti da parte del Governo.

Solo sotto questo aspetto e apprezzando la volontà politica del Governo il nostro Gruppo esprime voto favorevole al disegno di legge.

D E M A T T E I S . Il Gruppo socialista ha espresso sin dall'inizio il suo assenso a questo disegno di legge con le modifiche che via via sono state apportate dalla Sottocommissione e sono state successivamente ratificate dalla Commissione plenaria. Abbiamo avuto soltanto, e le abbiamo tuttora, delle perplessità e delle preoccupazioni proprio in ordine all'articolo 4 per la parte impositiva della carcerazione, perché ritenevamo anche noi che sarebbe stato preferibile al riguardo lasciare una certa discrezionalità agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, per dare peraltro una maggiore dignità e responsabilità al ruolo che essi hanno di fronte ai reati commessi.

Abbiamo però finito col votare favorevolmente anche quella parte, nella speranza che, dal punto di vista psicologico, possa produrre effetti positivi per quanto riguarda l'applicazione della legge, la quale si propo-

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

ne — come è stato auspicato da tutti noi — il fine di eliminare quanto più è possibile, e comunque di frenare, di rallentare, quel fenomeno di criminalità crescente al quale tutti noi stiamo assistendo. Evidentemente le leggi debbono mutare con i tempi: noi abbiamo in parte modilicato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato nel 1931, che effettivamente era stato emanato in un momento in cui imperava nel Paese un clima politico tutt'altro che democratico. Tra l'altro i tempi, ed essenzialmente gli ultimi tempi, ci hanno dimostrato, come dicevo, che la situazione va aggravandosi in modo sensibile, per cui sarebbe stato opportuno che si fosse provveduto anche prima.

Ora le norme approvate non rappresentano certo, per noi socialisti, il toccasana, né prevediamo che con esse i depositi di armi scompaiano immediatamente o che ci si astenga dall'uso delle armi medesime. Tuttavia, come dicevo, il Gruppo socialista è favorevole alla loro approvazione, nella speranza che possa finalmente porre un freno alla criminalità dilagante; criminalità che il Paese e, prima di tutti, il Governo e le Assemblee legislative, devono respingere in ogni modo.

T R E U . Il Gruppo della Democrazia cristiana dà voto favorevole al provvedimento nella piena convinzione che questo, pur se non potrà completamente ed immediatamente ridurre il ritmo attuale di criminalità e di pericolo per tutte le istituzioni repubblicane, oltre che per i singoli cittadini, potrà essere efficace.

Si tratta infatti di un provvedimento organico ed articolato: tutte le misure di controllo, di revisione, di autorizzazione, per quanto concerne il traffico ed il commercio delle armi da guerra o tipo guerra, e via dicendo, dovranno avere dei risultati, sia pure graduale; tra l'altro, come ricordava il senatore De Matteis, si è provveduto finalmente a modificare alcune norme di pubblica sicurezza che il tempo ha dimostrato inadeguate.

Dal punto di vista politico il provvedimento si inquadra tra le misure atte a prevedere e reprimere quei tentativi di eversione che diventano sempre più rilevanti e che deter-

minano nella popolazione, nel pubblico anche più distratto, un clima di paura che è il più pericoloso per il risorgere di tentativi di altra natura i quali vanno assolutamente sconfessati. Insistiamo perché siamo convinti che, più che con l'aggravamento delle pene, il Governo possa con tutte le forze sindacali, giovanili soprattutto, determinare una maggiore sensibilità verso quello che deve essere un impegno di tutti i cittadini, con l'eliminazione di ogni dannosa forma di omertà.

Con questa dichiarazione il Gruppo democratico cristiano ribadisce il proprio voto favorevole, con l'augurio che quanto prima si possano raggiungere determinate fattive conclusioni.

G U I , *ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho sentito il dovere di intervenire, questa sera, alla seduta, nel momento dell'approvazione delle norme in esame, anzitutto per esprimere la mia riconoscenza alla Commissione: non ho potuto seguirne per intero la discussione, ma è stato presente il mio valoroso collaboratore senatore Scardaccione, il quale ha intensamente lavorato, assieme alla Sottocommissione; volevo però manifestare il mio vivo apprezzamento alla Commissione, come dicevo, per il grande impegno e la sollecitudine posti nel suo lavoro. Si tratta di un provvedimento ponderoso, composto di molti articoli, presentato — debbo riconoscerlo — da poco tempo; la Commissione, però, si è resa conto dell'importanza del problema e l'ha esaminato, veramente con grande impegno e grande sollecitudine, senza alcuna differenza tra maggioranza ed opposizione, dando un notevole appoggio al Governo nella lotta contro la criminalità.

Non è minimamente necessario richiamare i caratteri del provvedimento. Desidero però dire che comprendo i rilievi che si avanzano circa la non integrale completezza delle varie misure che vengono presentate nei successivi tempi in Parlamento per quanto riguarda la lotta alla criminalità, così come trovo naturalmente giusto non dimenticare il fondamentale problema della lotta dell'eversione, alla minaccia ai fondamenti ed alle strutture

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

democratiche del nostro Paese. Il disegno di legge mi sembra però, pur non esaurendo, evidentemente, l'universo mondo della prevenzione e della repressione — anche per loro riconoscimento — un tentativo di provvedimento sistematico, prendendo in esame, nel campo delle armi, tutti i possibili aspetti e tutte le possibili ipotesi, nel tentativo di dare una definizione integrale al problema.

Io non ho, personalmente, alcun merito, essendo stato il disegno di legge n. 1873 elaborato dal mio predecessore: ho solo potuto darvi dei ritocchi finali ed accelerare la sua presentazione. Mi sembra però che esso costituisca proprio la dimostrazione di una volontà sistematica di risolvere la situazione. Mi rendo conto del fatto che, magari, il Parlamento qualche volta possa variare il suo atteggiamento verso il Governo stesso, in tempi successivi, con riferimento a leggi approvate in materia penale. Negli ultimi mesi, però, bisogna anche riconoscerlo, Governo e Parlamento riflettono quel cambiamento che vi è nella opinione pubblica e nella vita del Paese.

Non possiamo negare che negli ultimi anni si è avuta una recrudescenza tale della criminalità che ben si spiega, anche, l'adozione di misure tendenti a modificare norme precedenti; ed il Governo sente l'esigenza di fronteggiare con metodi nuovi i problemi nuovi.

Ciò non significa che si debbano affrontare questi problemi soltanto con strumenti repressivi. Occorre — e giusta l'osservazione — agire anche e prevalentemente in via preventiva. Direi, però, che questo disegno di legge è per larga parte un provvedimento preventivo perché in fondo elimina alla base le possibilità di compiere crimini; quindi rientra nella volontà preventiva. Certamente non è il solo provvedimento che si possa adottare; e certamente la volontà del Governo non è indiscriminatamente ispirata all'aggravamento delle pene e delle misurepressive.

Mi rendo conto che bisogna intervenire anche nelle cause, cioè all'origine dei fenomeni che danno luogo all'eversione e alla criminalità. Alcuni di questi fenomeni interessano il Governo nel suo complesso, altri

esorbitano dalla competenza del Ministero dell'interno, perché questo necessariamente non può intervenire nelle cause profonde di natura sociale, ma ha un campo limitato nella sua azione. Desidero, tuttavia, assicurare la Commissione che questa sensibilità noi l'abbiamo, non siamo così ottusi da non renderci conto che vi sono delle cause profonde alle quali non si ovvia soltanto con provvedimenti di natura repressiva.

Ogni forma di collaborazione e di indicazione da parte del Parlamento sarà particolarmente gradita al Governo anche in questo campo. Negli altri provvedimenti che sono in preparazione (e non tanto da parte del Ministero dell'interno, perché questa materia interessa più da vicino il Ministero di grazia e giustizia), terremo presente questa visione sistematica (che è necessaria, anche se i tempi cambiano), questa esigenza di intervenire nella repressione, ma ancora di più nella prevenzione.

Mi auguro che il provvedimento raggiunga lo scopo per cui è stato presentato, cioè contribuisca effettivamente in modo sensibile a ridurre nel nostro paese i fenomeni criminali. E così come sta per fare il Senato, mi auguro che con altrettanta rapidità la Camera voglia approvare il disegno di legge; altrimenti questa sarebbe una delle solite manifestazioni di buona volontà, che non incidono in modo reale, anzi creano forse più inconvenienti che altro, come succede quando le cose si dicono e non si fanno.

So bene che alcune norme hanno provocato particolari perplessità in taluni settori della Commissione; ma anche per questo apprezzo lo spirito di collaborazione che ha infine prevalso. Mi rendo conto che l'articolo relativo alle armi improprie è una novità, è un articolo che può presentare aspetti delicati e può anche nella sua applicazione dar luogo ad inconvenienti. Tuttavia assicuro che l'uso che le forze dell'ordine ne faranno sarà strettamente legalario, senza alcuna volontà persecutoria, ma al fine di reprimere i fenomeni che turbano l'ordine pubblico e la vita del paese.

Apprezzo moltissimo la volontà manifestata dai vari Gruppi di approvare ugualmente (o comunque di non ostacolare) l'approva-

1^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (19 febbraio 1975)

zione) questo articolo, che risponde ad una esigenza universalmente sentita e che nello stesso spirito costruttivo con cui è stato varato sarà usato dalle forze dell'ordine e da parte del Governo.

P R E S I D E N T E. Interpretando il pensiero della Commissione, desidero ringraziare il Ministro della comprensione avuta nel partecipare alla chiusura della discussione e all'approvazione di questo importante disegno di legge. Ringrazio tutti i colleghi che hanno collaborato con grande impegno, con grande senso di responsabilità al varo del disegno di legge stesso che, se non si può considerare adeguato e perfetto, è certamente un tentativo che in questo momento politico viene coraggiosamente compiuto dal Parlamento e dal Governo per venire incontro ad un'esigenza profondamente sentita dalla intera comunità nazionale al di sopra di ogni distinzione.

Nel ringraziare l'onorevole Ministro formulo quindi l'augurio a lui, a noi della Commissione e al Parlamento tutto che questo provvedimento non solo possa essere rapi-

damente approvato in modo definitivo anche dalla Camera dei deputati, ma possa anche essere messo presto in esecuzione da chi di dovere dandosi così prova di quella fermezza e di quella decisione indubbiamente indispensabili per far sì che si traduca in uno strumento veramente utile affinché la comunità nazionale, abbastanza scossa dall'attuale fenomeno della criminalità, possa avere un senso profondo di sicurezza nel suo destino a venire.

Metto infine ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge, nel quale resta assorbito il disegno di legge n. 1248, con l'avvertenza che, in conseguenza degli amendamenti approvati, la numerazione degli articoli dovrà essere modificata.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 21,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT FRANCO BATTOCCHIO